La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 7.7.2014
La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Omessa indicazione dei recapiti (fax e p.e.c.) dei difensori: rileva solo sul piano tributario.

L'omessa indicazione dei recapiti (numero di fax indirizzo di posta elettronica certificata) dei difensori e del codice fiscale dell'avvocato rileva unicamente sotto il profilo tributario ed impone il pagamento di una somma pari alla metà del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente versato.

Tribunale di Rieti, ordinanza del 16.7.2014

…omissis…

La Nuova Procedura Civile

WWW.LANUOVAPROCEDURACIVILE.COM

Euforbio,

rilevato che con ricorso *ex* art. 287 c.p.c., depositato il 23.6.2014, la ricorrente chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, consistente nel "*deferimento … ex art. 13 comma 3 bis DPR 115/2002, in relazione alla (presunta) carenza dell'atto di citazione in opposizione con riferimento alla causa civile 1275/2011 Falcetti Giovanna /Cristiano Roberto Euforbio*", assumendo che "*l'istante ha provveduto immediatamente a sanare detta (presunta) mancanza attraverso l'ulteriore atto di citazione depositato il 14.10.2011, previa notifica nei termini di legge avvenuta il 13.10.2011 …; atto che dovrebbe trovarsi nel fascicolo processuale (e rispetto al quale non viene data menzione in sentenza né da controparte)*";

rilevato altresì che il convenuto si è opposto all'accoglimento dell'istanza, ritenendo non trattarsi di errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., bensì, eventualmente, di vizio da rimuovere con gli ordinari mezzi di gravame;

considerato che l'errore materiale o di calcolo emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. è quello dovuto a mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, o quello che consiste in una mera omissione materiale, emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronunzia adottata in motivazione ed in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attività decisoria (Cass. 26.9.2011, n. 19601; 15.5.2009, n. 11333; 9.9.2005, n. 17977; 11.4.2002, n. 5196; 20.9.1999, n. 10129);

Firmato Da: ODDI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b1133

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ritenuto che nel caso di specie la sentenza n. 380/14, nella parte rilevante in questa sede, così stabilisce "*l'omessa indicazione dei recapiti (numero di fax indirizzo di posta elettronica certificata) dei difensori e del codice fiscale dell'avv. Andreani rileva unicamente sotto il profilo tributario ed impone il pagamento di una somma pari alla metà del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente versato (art. 13, comma 3* bis*, d.P.R. n. 115/2002), adempimento per il quale provvederà la cancelleria*" (pp. 3-4 della motivazione) e "*manda alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 13, comma 3* bis*, d.P.R. n. 115/2002 in relazione alle carenze dell'atto di citazione in opposizione*" (punto c) del dispositivo): il tenore letterale e la valutazione complessiva della decisione portano ad escludere che si tratti di errore nel senso innanzi precisato, non ravvisandosi né divergenza fra ideazione e rappresentazione grafica, né omissione; del pari è da escludersi trattarsi di mera svista, data l'assenza di qualsiasi riferimento – come peraltro notato dalla stessa parte ricorrente – alla ulteriore citazione depositata il 14.10.2011, che avrebbe emendato le carenze di quella precedente;

ritenuto che neppure possa configurarsi un vizio censurabile con apposito mezzo di gravame, ma più semplicemente un ordine la cui esecuzione potrà essere paralizzata con la mera esibizione del nuovo atto contenente le indicazioni mancanti nel primo;

P.Q.M.

respinge l'istanza di parte ricorrente.

Si comunichi.

Rieti, 16 luglio 2014.

Il Giudice

Firmato Da: ODDI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b1133